SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

Art. 12

Definizione in via breve

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, e' consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita' relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo o, se piu' favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

Versione in vigore dal 30 giugno 1976, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Estremi	Legge 24 dicembre 1975, n. 706
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-sanzionatorio-delle-norme-che-prevedono-contravvenzioni/art-12-definizione-in-via-breve/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it